

Continua l'emissione dei Voucher baby-sitter

L' Inps , con un comunicato stampa del 30 marzo 2017 , ha reso noto che, a seguito delle novità legislative introdotte dal Decreto Legge n. 25 del 17 marzo 2017, che non consente più l'acquisto di "buoni lavoro" (voucher), ha chiesto al Ministero del Lavoro e al Dipartimento Politiche per la Famiglia se possa continuare a emettere voucher baby-sitting (contributo asilo nido), di cui all'art.4, comma 24, lettera b) della Legge 92/2012, oppure se debbano essere introdotti strumenti alternativi di erogazione del beneficio.

Tenuto conto della risposta pervenuta in data 30 marzo 2017, l'Istituto, che aveva già modificato la procedura in modo da consentire l'emissione dei soli voucher baby-sitting, continuerà a erogare il beneficio con questa modalità.

.....

In premessa, ricordiamo brevemente che l'Inps recentemente (vedi ns. comunicazione dello scorso 24 marzo) aveva comunicato che per i Voucher baby-sitting, misura garantita dall'Inps alternativa al congedo parentale, introdotti in via sperimentale nel 2015 e recentemente prorogati con la Legge di Bilancio 2017 , a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 25 del 17 marzo 2017 , con il quale sono stati abrogati gli articoli 48, 49 e 50 del Jobs Act, non sarebbe stato più possibile presentare domanda all'Istituto previdenziale.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale aveva inoltre contestualmente ricordato che era comunque ancora possibile, in presenza di fondi, richiedere il beneficio nella modalità di contributo asilo nido.

L'Istituto previdenziale, a seguito di un interpello al Ministero del Lavoro e al Dipartimento per le Politiche per la famiglia, ha reso noto con un comunicato che i voucher per i servizi di baby-sitting continueranno ad essere erogati nonostante il Governo li abbia cancellati.

Pertanto, chi rinuncia alla maternità facoltativa potrà continuare a scegliere fra il bonus per il pagamento della retta del nido e i voucher per il pagamento dei servizi di baby-sitting: sarà dunque possibile richiedere i buoni "ex novo" e non soltanto utilizzare quelli già emessi.

Si tratta della seconda eccezione che viene fatta per via amministrativa, dopo che il Ministero del Lavoro il 21 marzo ha comunicato con una sua nota (n. 2558, vedi ns. comunicazione del 23 marzo) che l'utilizzo generale dei voucher già emessi è consentito fino alla fine dell'anno applicando la procedura in vigore fino al 17 marzo, che in realtà è stata cancellata da quella data in poi.

I voucher per la babysitter costituiscono dunque eccezione al divieto di utilizzo di questo strumento di pagamento: si presume che i buoni potranno continuare a essere erogati sino a dicembre 2018, cioè sino alla data ultima in cui potrà essere richiesto il bonus nido-babysitter.

Qui di seguito, Vi forniamo un breve riepilogo della misura.

Cosa sono i voucher

- Il bonus asilo nido-babysitter è un contributo erogato dall'Inps alle madri lavoratrici che si trovano negli 11 mesi successivi al congedo obbligatorio di maternità, se rinunciano, almeno in parte, al congedo parentale (o maternità facoltativa).
- Il contributo può essere erogato, per un massimo di 6 mesi (3 mesi per le autonome), sotto forma di buoni lavoro per il pagamento della babysitter o utilizzato per pagare la retta dell'asilo nido (in questo caso, l'Inps paga direttamente l'asilo prescelto, che deve essere convenzionato con l'istituto): in entrambi i casi, il suo valore è di 600 euro mensili.
- In pratica, la lavoratrice, anziché fruire del congedo parentale (o maternità facoltativa) domanda all'Inps un contributo per pagare la retta mensile dell'asilo nido del bambino, oppure richiede i buoni lavoro per pagare la babysitter.

Chi può richiederli

Possono richiedere i voucher ed i contributi:

- le lavoratrici dipendenti del settore pubblico o privato;
- le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata, comprese le libere professioniste;
- le lavoratrici autonome e le imprenditrici.

Per fruire del bonus, la lavoratrice deve trovarsi, al momento di presentazione della domanda, negli 11 mesi successivi al termine del congedo obbligatorio di maternità; inoltre, non deve già aver interamente fruito del congedo parentale (che non può, nella generalità dei casi, essere superiore a 6 mesi per ciascun genitore).

- L'agevolazione è accessibile anche a chi ha più figli, presentando una domanda per ogni figlio, mentre non è accessibile alle lavoratrici esentate totalmente dal pagamento dei servizi pubblici per l'infanzia o dei servizi privati convenzionati, nonché a quelle che fruiscono dei benefici legati al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità.

Valore del buono

- I voucher ed i contributi, come anticipato, hanno un valore pari a 600 euro mensili, e sono erogabili per un massimo di 6 mesi (3 per le lavoratrici autonome).
- Se la lavoratrice ha già usufruito in parte del congedo parentale, può richiedere il contributo per un numero di mesi pari ai mesi di assenza non ancora utilizzati.
- Per le lavoratrici part-time, il contributo non è pari a 600 euro ma viene riproporzionato in ragione dell'orario di lavoro.
- Il contributo per l'asilo nido è erogato, come abbiamo detto, direttamente alla struttura prescelta, mentre i buoni lavoro per il pagamento della babysitter la gestione dei ticket è telematica.

Compilazione della domanda

Nella domanda per l'erogazione del contributo, la lavoratrice deve inserire:

- i propri dati anagrafici, compresi residenza ed eventuale diverso domicilio;
- il numero di telefono cellulare e l'indirizzo PEC o email per la ricezione delle comunicazioni da parte dell'Inps;
- i dati relativi al padre del minore per cui si chiede il beneficio, compreso il tipo di rapporto lavorativo, codice fiscale del datore di lavoro, periodi di congedo parentale fruiti;
- i dati del minore per cui si richiede il beneficio;
- i dati riguardanti il congedo di maternità relativo al minore indicato;
- i periodi di congedo parentale già fruiti per il minore stesso;
- il beneficio prescelto e mensilità di durata;
- la struttura per l'infanzia, pubblica o privata accreditata, in caso di contributo per l'asilo nido;
- i dati relativi al proprio datore di lavoro/committente ed al proprio rapporto lavorativo, oppure dichiarazione di non avere datori di lavoro o committenti.

- La lavoratrice deve inoltre specificare di aver presentato la dichiarazione Isee e scegliere, in caso di part-time, il rapporto o i rapporti di lavoro per cui si chiede la concessione del beneficio.

Presentazione della domanda

La domanda, sia per quanto riguarda i voucher, sia per il bonus, può essere presentata attraverso i seguenti canali:

- online, attraverso il portale web dell’Inps, sezione “Servizi per il cittadino”, qualora la lavoratrice sia munita di Pin dispositivo o identità digitale Spid; il percorso per accedere alla domanda è: Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito – Voucher o contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia;
- tramite contact center, chiamando il numero 803.164, qualora la lavoratrice sia munita di Pin dispositivo;
- tramite patronato.

Il termine per la presentazione delle istanze è il 31 dicembre 2018.